

STATUTO DEL CENTRO DI RICERCHE PER LA STORIA DELL'ALTO LAZIO  
(approvato dall'Assemblea straordinaria del 28 novembre 2001, modificato  
dall'Assemblea dei soci del 7 gennaio 2008)

**Articolo 1. Denominazione e natura**

Ai sensi degli artt. 36 ss. c.c., è costituita una Associazione culturale denominata "Centro di Ricerche per la Storia dell'Alto Lazio.

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

La durata della Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera della Assemblea straordinaria degli associati.

L'attività della Associazione si svolge e sarà svolta nell'ambito della Regione Lazio.

**Articolo 2. Sede**

L'Associazione ha sede in Viterbo, in Via S. Carluccio 3 ma potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque nel Lazio. L'indirizzo della sede potrà essere variato anche con semplice delibera del Consiglio Direttivo, ma sempre nel Lazio.

**Articolo 3. Scopo**

L'Associazione ha per finalità:

a) promuovere studi e ricerche sulla storia dell'Alto Lazio dal Medioevo all'Età contemporanea con particolare riferimento alla vita religiosa nella società contadina della regione;

b) costituire una biblioteca specializzata per i settori di ricerca indicati e per i problemi di metodologia della ricerca storica;

c) promuovere la salvaguardia degli archivi ecclesiastici e civili esistenti nell'Alto Lazio, curandone l'inventariazione e dove è possibile, favorendone l'unificazione al fine di assicurarne la conservazione e facilitarne la consultazione;

d) favorire l'avviamento agli studi storici di studenti universitari, di giovani laureati e di studiosi così laici che ecclesiastici, i quali dimostrino di possedere le capacità e l'interesse per questo genere di ricerche. A tal fine il Centro di ricerche si propone di mettere a disposizione annualmente un certo numero di borse di studio per dar modo ai ricercatori di partecipare a corsi e seminari di specializzazione, di organizzare incontri e dibattiti con studiosi italiani e stranieri, di curare la pubblicazione dei risultati delle ricerche.

L'attuazione delle finalità potrà essere perseguita attraverso le seguenti attività materiali:

organizzazione di conferenze, convegni e seminari;

corsi di aggiornamento e istruzione;

attività della biblioteca;

pubblicazioni editoriali nelle varie forme e multimediali;

collaborazioni con enti pubblici e privati italiani e stranieri.

**Articolo 4. Soci**

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che condividano gli scopi istituzionali della stessa. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Possono far parte della Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e

civile, e che dimostrino di avere una formazione culturale e personale che possa fattivamente contribuire al raggiungimento delle finalità della Associazione.

Tutti coloro i quali intendono far parte della Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L'ammissione all'Associazione è deliberata da parte del Consiglio Direttivo .

Sono previste due qualifiche di soci:

- Ordinari;
- Sostenitori;

Entrambe le due categorie di soci hanno gli stessi diritti ed obblighi, i Soci Sostenitori sono coloro che o partecipano alla Associazione attraverso il versamento di una quota annuale maggiore di quella dei soci ordinari, secondo quanto deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo, o siano chiamati dal Consiglio Direttivo a farne parte, e previa loro accettazione, per particolari benemeritenze acquisite nel campo degli studi, e senza che ciò dia loro alcun maggior diritto rispetto ai Soci Ordinaria la partecipazione della vita associativa.

Tutti i soci sono obbligati al versamento della quota associativa annuale. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

### **Articolo 5. Diritti dei soci**

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa annuale, godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

La qualifica di socio attribuisce il diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

### **Articolo 6. Decadenza dei soci**

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

dimissione volontaria;

morosità protrattasi per oltre un anno dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;

decadenza per aver fatto più di due assenze consecutive non giustificate alle riunioni delle assemblee ordinarie e/o straordinarie dei soci.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria.

### **Articolo 7. Organi**

Gli organi sociali sono:

l'Assemblea generale dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Comitato scientifico;

il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Articolo 8. Assemblee – Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Spetta all'Assemblea:

deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali;

la nomina del Consiglio Direttivo;

la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;

deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;

approva il Bilancio consuntivo e preventivo annuale accompagnato dalla relazione dei Revisori dei Conti.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede della Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Bilancio consuntivo e per l'esame del Bilancio preventivo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto, e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

## **Articolo 9. Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria, salvo che per quanto è stabilito nel presente articolo è regolata secondo le norme del precedente articolo 8.

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata, posta elettronica fax o telegramma spediti ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:  
approvazione e modificazione dello statuto sociale;  
atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;  
scioglimento della Associazione e modalità di liquidazione.

### **Articolo 10. Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea, tra un minimo di tre a sette componenti eletti dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio ambito il Presidente del Consiglio Direttivo che è anche il Presidente della Associazione, il Segretario con funzioni anche di Tesoriere, e può nominare un Vice-Presidente.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;

fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;

redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;

l'amministrazione e gestione della Associazione ordinaria e straordinaria salvo che per le materie che il presente statuto riserva alla assemblea ordinaria o straordinaria;

deliberare la decadenza e la radiazione dei soci nei casi di cui all'art.6.

delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri attribuendo loro la rappresentanza e la firma legale della Associazione in forma congiunta o disgiunta;

Nominare il Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza alcuna formalità.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi, sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

### **Articolo 11. Il Presidente**

Il Presidente della Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente della Associazione convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo fissandone l'ordine del giorno, ha la firma e la rappresentanza legale della Associazione in tutte le sue attività anche di fronte ai terzi ed in giudizio, esegue le delibere del Consiglio Direttivo, stipulando contratti e convenzioni, e in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo nella prima successiva sua riunione, che deve essere convocata entro trenta giorni.

Il Presidente eserciterà i poteri delegatigli dal Consiglio Direttivo e nomina procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti e avvocati e procuratori speciali abilitati alle liti.

Il Presidente vigila sull'osservanza dello Statuto e sul buon funzionamento della Associazione.

### **Articolo 12. Comitato Scientifico**

1. Il Comitato Scientifico è composto da due o più membri designati dal Comitato Direttivo.

Il Comitato Scientifico coadiuva il Consiglio Direttivo ed il Presidente nella direzione dell'attività scientifica della Associazione e propone iniziative attinenti a tale attività.

Il Comitato Scientifico può partecipare, qualora il Consiglio Direttivo decida di convocarlo, alle sedute del Consiglio direttivo stesso o dell'assemblea dei soci ma senza diritto di voto.

### **Articolo 13. Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea di cui almeno il Presidente o altro membro iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

La presidenza spetta al membro all'uopo designato dall'Assemblea.

La carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico statutario della Associazione. I suoi membri sono invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Ai Revisori dei Conti spetta il Compenso stabilito dall'Assemblea al momento dell'elezione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila:

sull'osservanza delle norme di legge, di quelle statutarie e di quelle del regolamento, se eventualmente adottato;

sull'amministrazione della Associazione;

sulla regolare tenuta della contabilità;

sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti inoltre:

esprime il suo avviso, mediante apposita relazione, sul bilancio consuntivo ed effettua verifiche di cassa

L'ingiustificata assenza a tre riunioni consecutive del Collegio dei Revisori o a quelle del Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza dalla carica.

In caso di dimissioni o decadenza, di un componente del Collegio dei Revisori dei Conti il Presidente della Associazione provvede senza indugio a nominare un successore che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Collegio. Il designato potrà anche essere poi nominato nel mandato successivo.

#### **Articolo 14. Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Articolo 15. Patrimonio**

Il Patrimonio della Associazione è costituito:

da un fondo di dotazione iniziale di lire 60.000.000 (sessantamila);

dalle entrate annuali che il Consiglio Direttivo, con il consenso del Collegio dei Revisori, disponga ad incremento del patrimonio;

dai beni mobili e immobili e dai valori che per conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso della Associazione a titolo di patrimonio;

dalle eccedenze attive dei bilanci annuali, se destinate a patrimonio in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

#### **Articolo 16. Entrate**

Le entrate della Associazione sono costituite:

da redditi del Patrimonio

da sovvenzioni ad essa accordate;

da contributi e donazioni che le pervenissero in qualunque forma e per qualsiasi ragione, per le finalità della Associazione;

da proventi devoluti da terzi per finalità della Associazione;

da eventuali proventi o contributi di terzi derivanti dallo svolgimento delle attività della Associazione;

dagli avanzi di gestione degli anni precedenti se non destinati a patrimonio.

#### **Articolo 17. Scioglimento**

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuali.

In caso di scioglimento, il patrimonio della Associazione deve essere comunque devoluto ad altra Associazione, con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/96.

#### **Articolo 18. Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali della ordinamento giuridico.